

Art. 1

(Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)

1. In attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate secondo le previsioni del presente articolo:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari

opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.

4. Le Regioni, le Province ed i Comuni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. Il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le Regioni ad autonomia speciale e le Province di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta in esame è volta a conformare l'ordinamento ai principi di libertà individuale ed economica e di concorrenza sanciti dalla Costituzione e dal diritto dell'Unione Europea, attraverso l'adeguamento delle normative statali, regionali e locali e prassi amministrative - talvolta obsolete, farraginose, stratificate e frammentate, che penalizzano le libertà individuali senza garantire adeguatamente l'interesse pubblico generale - alla scala di valori tutelati dalla Costituzione, nonché alle specifiche esigenze emerse in ambito economico e sociale e allo specifico contesto territoriale. In tal modo è possibile restituire maggiore "certezza" all'ordinamento giuridico secondo i valori costituzionali, ma anche creare un nuovo "senso istituzionale" ed una maggiore "legittimazione sociale" valorizzando sia il "principio di libertà" (che diviene la bussola del nuovo sistema) sia la "tutela della persona" sancita dalla Costituzione (che viene parallelamente potenziata, anziché ridotta).

La necessaria premessa è che la Repubblica assicura sia la piena attuazione dell'articolo 41 della Costituzione in materia di iniziativa economica privata, sia il pieno rispetto dei principi e delle norme sanciti dai Trattati istitutivi dell'Unione Europea, e già in linea con quanto proposto dal precedente Governo in tema di modifiche costituzionali.

Pertanto, l'iniziativa economica privata deve essere libera, in condizioni di completa parità fra tutti i soggetti economici presenti e futuri, e può ammettere solo i limiti, i programmi e i controlli necessari alla tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana (cittadini, lavoratori, consumatori), della salute, dell'ambiente e dell'utilità sociale, nel rispetto degli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

La naturale conseguenza è la prevista abrogazione, secondo la disciplina ed i termini previsti dalla norma, delle disposizioni dell'ordinamento italiano delineate dal comma 1, che pongono limiti, programmi e controlli all'iniziativa economica privata, incidendo sulla libertà e sulla parità di trattamento, incompatibili o irragionevoli o non proporzionate rispetto alle esigenze di tutela dei valori costituzionali.

Il comma 2, a propria volta, sancisce che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario.

Il comma 3 pertanto autorizza il Governo ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti di delegificazione finalizzati ad individuare le attività che necessitano di un preventivo atto di assenso e a disciplinare i requisiti per l'esercizio delle altre attività, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo ex post da parte dell'amministrazione, secondo i criteri ed i principi direttivi individuati dalla norma in esame e dall'articolo 34 del decreto legge "Salva Italia" n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011. Sugli schemi di regolamento va acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità.

Il comma 4 pone l'obbligo di adeguamento delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni ai principi sopra indicati entro il 31 dicembre 2012.

Il comma 5 infine esclude dall'ambito di applicazione della disciplina: le professioni, il trasporto di persone e cose su gomma, i servizi finanziari, i servizi di

comunicazione e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

Art. 2

(Semplificazione e liberalizzazione di alcune modalità di promozione commerciale)

1. Le vendite abbinate promozionali di prodotti di diverse tipologie sono ammesse a condizione che siano realizzate nel rispetto delle disposizioni relative ai requisiti necessari per la vendita dei singoli prodotti e fornendo ai consumatori informazioni anche relativamente al peso ed al prezzo unitario dei singoli prodotti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate appropriate modalità semplificate di informazione ai consumatori.

RELAZIONE

Con l'articolo si procede alla semplificazione e parziale liberalizzazione di alcune modalità di promozione commerciale con riferimento al caso delle cosiddette vendite abbinate che, prive di specifica regolazione, sono ritenute pienamente legittime solo in occasione delle festività tradizionali, con il rischio che negli altri casi siano rese impossibili da erronee applicazioni delle disposizioni in materia di manifestazioni a premio o da rigide e improprie applicazioni delle vigenti disposizioni sul peso netto, prezzi e indicazioni degli sconti. Tali vendite invece, se praticate garantendo ai consumatori una adeguata informazione semplificata, possono essere un'utile opportunità per i consumatori stessi ed un interessante strumento concorrenziale.

In particolare, si prevede che le vendite abbinate promozionali di prodotti di diverse tipologie sono ammesse anche al di fuori delle occasioni tradizionali, a condizione che siano realizzate nel rispetto delle disposizioni relative ai requisiti necessari per la vendita dei singoli prodotti e fornendo ai consumatori informazioni anche relativamente al peso ed al prezzo unitario dei singoli prodotti. Si prevede altresì che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate modalità semplificate di informazione ai consumatori.

Art. 3

(Riduzione degli oneri di accesso ai piani di rateazione dei debiti tributari)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 19:

1) al comma 1-*bis* è soppresso l'ultimo periodo;

2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

“1-*ter*. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-*bis* preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno”;

3) al comma 3, le parole “*della prima rata o, successivamente, di due rate*” sono sostituite dalle seguenti: “*di due rate consecutive*”

b) All'articolo 77, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

“Ove sia stata concessa la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19, l'agente della riscossione può procedere all'iscrizione dell'ipoteca nei soli casi di cui al comma 3 del medesimo articolo 19”.

2. I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell'art. 19, comma 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Com'è noto, con la facoltà di rateizzare i carichi iscritti a ruolo di cui all'articolo 19 del dPR n. 602 del 1973, come modificato dal decreto legge n. 248 del 2007 e dal decreto-legge n. 112 del 2008, si è dato un grosso impulso alla soluzione di problematiche di riscossione anche in presenza di azioni esecutive in atto. Ormai sono rarissimi i casi in cui viene soddisfatta l'obbligazione tributaria in unica soluzione.

In un momento in cui gli equilibri economici di una miriade di aziende e di famiglie sono in gioco, sembra opportuno prevedere una rateazione con rate inizialmente basse per poi crescere progressivamente al compimento del primo anno, divenendo costanti al raggiungimento del terzo anno.

Questo permetterebbe a tantissimi soggetti di entrare in rapporto positivo con le attuali strutture di riscossione, diffondendo una cultura fiscale imperniata sulla ricerca costante delle modalità più idonee per adempiere all'obbligazione tributaria.

Un'altra esigenza, sentita da numerosissimi contribuenti in difficoltà, è costituita dalla permanenza dell'ipoteca accesa sui beni immobili del debitore d'imposta. Tale atto cautelativo impedisce al soggetto, nonostante il pagamento delle rate e quindi in "regola con i pagamenti", di poter accedere al sistema bancario per procurarsi linfa indispensabile ad alimentare attività industriali o commerciali.

La disposizione prevede, che in caso di dilazione del pagamento, non si proceda ad iscrizione ipotecaria, salvo che il debitore non sia moroso per due rate consecutive. I rischi per l'erario di privarsi della garanzia sarebbero minimi, poiché in caso di alienazione del bene immobile, si attiverebbe comunque l'azione revocatoria. Posto che tale rimedio giuridico è esperibile nei successivi cinque anni dal compimento dell'atto e considerato che la rateazione ha, nel massimo, una durata di sei anni, i casi di perdita di garanzia sarebbero irrisori.

Art. 4

(Accesso dei giovani alla costituzione di Società a responsabilità limitata)

1. Dopo l'art. 2463 del Codice civile, è inserito il seguente articolo 2463-bis:

“1. Una “società semplificata a responsabilità limitata” può essere costituita da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

2. I requisiti soggettivi dei soci devono sussistere alla data di costituzione e permanere per tutta la durata della società.

3. Il socio che perda i requisiti di cui al primo comma, è escluso di diritto dalla società ex art. 2473 bis del Codice civile, salva la possibilità di trasformare la società in altra società di capitali secondo le norme del Codice civile.

4. Il socio assente o dissenziente alla delibera di cui al comma precedente ha diritto di recesso nei 15 giorni successivi alla delibera di trasformazione.

5. La società deve costituirsi con un capitale minimo di 1 euro, interamente versato alla data della costituzione. I conferimenti possono essere effettuati soltanto in denaro.

6. Per la costituzione e le eventuali successive modifiche dell'atto costitutivo della società di cui al presente articolo non è richiesto l'atto pubblico, essendo sufficiente una comunicazione unica telematica al registro delle imprese, esente da diritti di bollo e di segreteria, nella quale sia dichiarato il possesso dei requisiti d'età, l'ammontare del capitale versato e gli ulteriori requisiti di cui all'art. 2463.

7. Nella denominazione sociale deve apparire chiaramente la denominazione “Società semplificata a responsabilità limitata”.

8. Salvo quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione alla società semplificata a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2462 e ss. in quanto compatibili.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma inserisce dopo l'art. 2463 del codice civile l'art. 2463-*bis*, che disciplina la fattispecie di "società semplificata a responsabilità limitata", sottoposta ad un regime altamente agevolato sia per quanto riguarda l'ammontare del capitale (previsto nel minimo di un euro) che le formalità di costituzione.

La disposizione tende a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro – allineando il requisito dell'età fino ai trentacinque anni in coerenza con l'art. 27 della manovra estiva (circa il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, contenuto nel decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011) - mediante la loro partecipazione a strutture associate prive dei rigorosi limiti previsti fino ad ora per le società di capitali, che di fatto impediscono l'accesso a tale tipo di struttura da parte degli imprenditori più giovani e meno abbienti.

Art. 5

(Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il rispetto delle normative dell'Unione europea e la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica, svolgendo le seguenti funzioni:
 - a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza;
 - b) assegna all'ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza;
 - c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131
 - d) supporta gli enti locali nel monitoraggio e nelle procedure di dismissione delle loro partecipazioni societarie nei servizi pubblici locali;
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio può formulare richieste di informazioni a privati e enti pubblici.

La disposizione è anch'essa volta a rimuovere vincoli alle attività economiche. Il processo di riforma della regolazione deve essere, infatti, considerato compito primario di tutti i soggetti dotati di autonomia normativa sulla base della disciplina dettata dallo Stato in materia tutela della concorrenza. Considerata la necessità di promuovere condizioni minime di uniformità della normativa nei vari mercati nazionali, allo scopo di sviluppare la crescita del Paese, è prevista l'individuazione di un apposito ufficio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, scelto anche tra i Dipartimenti esistenti, con il compito di sorvegliare il processo di adeguamento ed eventualmente sollecitare l'adozione dei poteri governativi previsti dall'articolo 120 della Costituzione, per la tutela dell'unità giuridica ed economica dello Stato.

In particolare, è affidato al predetto ufficio il compito di monitorare la normativa regionale e locale al fine di individuare disposizioni in contrasto con la tutela e la promozione della concorrenza. Tali compiti sono esercitati anche su segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. All'ufficio sono attribuiti altresì i poteri di assegnare all'ente territoriale interessato un congruo termine entro il quale rimuovere i limiti alla concorrenza riscontrati e, in casi di inutile decorso dello stesso, di proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'esercizio del potere sostitutivo, previsto dall'articolo 120 della Costituzione, con le modalità indicate dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

L'ufficio svolge altresì il compito di supportare gli enti locali nel monitoraggio e nelle procedure di dismissione delle loro partecipazioni societarie nei servizi pubblici locali nonché in materia di privatizzazioni.

Al medesimo ufficio sono attribuite le funzioni relative all'accertamento della vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori di cui **al precedente articolo**

Nell'esercizio di tali funzioni all'ufficio è attribuito il potere di richiedere informazioni a privati e enti pubblici. La disciplina dei poteri e delle procedure istruttorie è demandata ad un regolamento adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti, la verbalizzazione e la maggiore speditezza possibile dell'intervento amministrativo; il medesimo regolamento dovrà disciplinare i rapporti tra la struttura e le altre amministrazioni pubbliche.

Per l'esercizio delle funzioni sopraindicate non sono previsti emolumenti aggiuntivi o gettoni di presenza comunque denominati; i funzionari incaricati operano con autonomia di giudizio e rispondono per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni solo per dolo o colpa grave.

Art. 6

(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente

“Art. 37 bis

(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)

1. La Presidenza del Consiglio è competente ad accertare, in accordo con i competenti uffici del Ministero dello Sviluppo Economico, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, ai soli fini di cui ai commi successivi, la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.

2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori.

3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente la Presidenza del Consiglio in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dalla Presidenza del Consiglio per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.

4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti della Presidenza del Consiglio, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno. I funzionari e i dipendenti della Presidenza del Consiglio nell'esercizio della competenza prevista dal presente articolo rispondono solo per dolo e colpa grave”.

Relazione illustrativa

La disposizione inserisce nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229, un articolo 37-bis che, posto dopo l'articolo 37 in tema di azione inibitoria concessa alle associazioni dei consumatori nei confronti dei professionisti che utilizzano di condizioni generali di cui sia accertata l'abusività, offre un'ulteriore importante tutela amministrativa contro la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori. Competente all'accertamento, d'ufficio o su denuncia dei consumatori, in ordine alla vessatorietà della clausola è l'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri individuato ai sensi **del successivo articolo.....** Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo utile per informare compiutamente i consumatori.

E' inoltre contemplata una facoltà per le imprese di interpello preventivo dell'ufficio in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei propri rapporti commerciali con i consumatori.

Avverso i provvedimenti di accertamento della vessatorietà delle clausole adottati dall'ufficio è prevista la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.

Art. 7

(Estensione del campo di applicazione delle azioni di classe).

All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

- alla lettera a), la parola “identica” è sostituita dalla parola “omogenea”;

- la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) i diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;”

- alla lettera c) è soppressa la parola “identici”.

b) al comma 3:

- le parole: “senza ministero del difensore” sono sostituite dalle seguenti: “anche senza il ministero del difensore”;

- al terzo periodo, le parole: “contenente, oltre all’elezione di domicilio, l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore” sono sostituite dalle seguenti: “allegante l’omogeneità della fattispecie ed il rinvio agli elementi costitutivi del diritto fatti valere nell’atto introduttivo dall’attore principale, è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore”;

- è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni.”

c) al comma 6:

- il primo periodo è sostituito dal seguente: “All’esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda, ferma restando l’ammissibilità delle posizioni identiche, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un giudizio davanti al giudice amministrativo”;

- al secondo periodo, sono sopresse le parole: “quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interesse” e le parole “l’identità dei diritti individuali” sono sostituite dalle seguenti: “l’omogeneità dei diritti”;

d) al comma 9, lettera *a)*, la parola “individuali” è sostituita dalla seguente: “omogenei”;

e) al comma 12, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “In quest’ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell’accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l’accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma interviene sull'articolo 140 *bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, *Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003*, n. 229.

La prima modifica riguarda l'individuazione dell'ambito della tutela attuabile attraverso l'azione di classe. In luogo del requisito dell'identità del diritto viene previsto quello della omogeneità.

Si tratta di una scelta armonica rispetto a quanto stabilito dal primo comma, ove la tutela è riferita ai diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti.

Per altro verso, si è inteso porre rimedio ad una previsione che, come del resto segnalato dalla dottrina più accorta, rischiava di risultare di difficile applicazione e, dunque, in definitiva, contraria alla stessa *ratio legis*. Ciò perché il requisito della identità del diritto, ad una interpretazione rigorosa, può rivelarsi, nei fatti, di ardua configurabilità (Si pensi al caso del fallimento di una banca d'affari: ogni consumatore, avendo sottoscritto titoli in tempi diversi, investendo somme diverse, sarebbe titolare di una situazione soggettiva unica e irripetibile).

Orbene, in questa prospettiva sono state apportate modifiche al comma 2, lettera *a*), sostituendo la parola "identica" con la parola "omogenea" e, coerentemente, alle successive lettere *b*) e *c*). In particolare alla lettera *b*), con riferimento ai diritti spettanti ai consumatori anche a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale con l'impresa, la modifica aggiunge l'ipotesi della fruizione dei servizi a quella, già contemplata, del consumo dei prodotti.

L'articolo in esame provvede poi a modificare il terzo comma, esplicitando che il consumatore e l'utente possono scegliere liberamente se aderire all'azione di classe con o senza il ministero del difensore. La modifica è stata ritenuta necessaria poiché la formulazione attuale stabilisce che i consumatori e gli utenti aderiscono all'azione senza il ministero del difensore.

L'inserimento del requisito della omogeneità dei diritti in luogo di quello della identità ha comportato l'ulteriore modifica del secondo periodo del terzo comma, là dove è indicato il contenuto necessario dell'atto di adesione destinato ad essere depositato in cancelleria, anche tramite l'attore: il riferimento non è più all'elezione di domicilio e all'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, bensì alla allegazione della omogeneità della fattispecie ed al rinvio agli elementi costitutivi del diritto fatti valere nell'atto introduttivo dall'attore principale.

Onde consentire la comunicazione dell'adesione anche in un tempo successivo all'inizio dell'azione, se ne consente la comunicazione, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Intervenendo sul sesto comma, l'articolo in esame, al fine di accrescere l'effettività della tutela e limitare la possibilità di una sospensione del processo, prevede la eliminazione dell'ipotesi relativa alla pendenza di una istruttoria dinanzi ad una autorità indipendente. Infatti, l'attuale disciplina prevede che il tribunale, all'esito della prima udienza, decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può

sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.

Con riferimento alla tipologia delle pronunce giudiziali, si è poi ritenuto più corretto, sotto il profilo scientifico, sopprimere la previsione contenuta nel secondo periodo del sesto comma che ricollega alla manifesta infondatezza della domanda o alla verifica della sussistenza di un conflitto di interessi una pronuncia di inammissibilità, posto che tali giudizi implicano un esame del merito della questione portata all'attenzione del giudice.

Nella prospettiva già chiarita sopra, si è poi provveduto a sostituire il riferimento all'identità dei diritti con quello alla omogeneità per quanto riguarda lo scrutinio sui presupposti della tutela.

Allo stesso modo, al nono comma, è stato sostituito con il riferimento ai diritti omogenei il riferimento ai diritti individuali oggetto del giudizio che il tribunale deve definire con l'ordinanza con cui ammette l'azione.

Con l'intento di rafforzare il vincolo temporale entro cui la corte d'appello deve decidere sul reclamo avente ad oggetto l'ordinanza che decide sulla ammissibilità, con intervento sostitutivo del secondo periodo del settimo comma, si è stabilito che l'organo giudicante decide "entro e non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso".

Infine, con riferimento al caso in cui il giudice, accogliendo la domanda, indica alle parti un criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione delle somme dovute, si è previsto che lo stesso giudice assegna alle parti un termine non superiore a novanta giorni per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Una volta raggiunto l'accordo, poi, il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Nel caso in cui, invece, l'accordo non venga raggiunto, scaduto il termine, il giudice, su istanza di parte, liquida le somme dovute ai singoli aderenti.

(tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, dopo la lettera d) inserire la seguente: “d-bis) <<microimprese>>: entità, società di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare.”;
2. All'articolo 19, comma 1, dopo le parole: “relativa a un prodotto” sono aggiunte, infine, le seguenti: “, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione è finalizzata a rafforzare, nell'attuale fase di crisi economica, gli strumenti di tutela a favore delle imprese di minori dimensioni, estendendo le tutele previste dal Codice del Consumo in favore dei soli consumatori persone fisiche, anche alle microimprese (imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro), che rappresentano il tratto caratterizzante della struttura produttiva del Paese.

Trattasi di altra disposizione finalizzata ad una più diffusa tutela del consumatore, parificando di fatto la piccola impresa al consumatore singolo, già tutelato dalle disposizioni di cui al suddetto codice.

Art. 9

(Contenuto delle carte di servizio)

1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura.

2. Le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma integra in dettaglio il contenuto minimo delle c.d. “carte di servizio” di cui all’art. 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, stabilendo che nelle stesse debbano essere indicati in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che i consumatori e le imprese utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio. Sono fatte salve eventuali ulteriori garanzie.

Trattasi di disposizione che persegue finalità analoghe a quelle già prevista per la tutela dei consumatori.

CAPO III
SERVIZI PROFESSIONALI

Art. 10
(Disposizioni sulle tariffe professionali)

1. Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V, titolo III, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

2. Al primo comma dell'articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “le tariffe o” sono soppresse;

b) le parole “sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.” sono sostituite dalle seguenti “secondo equità.” .

3. Al primo comma dell'articolo 636 del codice procedura civile, le parole da “e corredata da” fino a “in base a tariffe obbligatorie” sono soppresse.

4. Alla legge 16 febbraio 1913, n.89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 74 è soppresso;

b) all'articolo 79: la parola “379” è sostituita dalla parola “636”; le parole da “al pretore” fino a “competenza per valore” sono sostituite dalle seguenti: “al giudice competente che decide ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile”; l'ultimo periodo è soppresso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma mira a rendere libera la contrattazione tra il professionista e il cliente per quanto riguarda la determinazione del compenso dovuto. A tal fine si procede all'eliminazione delle tariffe professionali. Il sistema che viene implementato si caratterizza per la minor presenza di vincoli nella messa a punto del programma negoziale e, conseguentemente, favorisce lo sviluppo della concorrenza tra i professionisti con l'effetto di avvantaggiare il fruitore della prestazione.

L'articolo prevede, anzitutto, l'abrogazione di tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle concernenti la determinazione degli onorari dovuti per l'opera professionale dei notai.

Viene pertanto modificato l'articolo 2233 del codice civile che regola la determinazione giudiziale del compenso per le attività svolte dal professionista. In particolare il primo comma prevede la soppressione del riferimento alle tariffe professionali e stabilisce che il giudice, nel caso in cui il compenso non possa essere determinato secondo gli usi, decide secondo equità e non più previa acquisizione del parere dell'ordine professionale a cui appartiene il professionista.

Il terzo comma interviene sull'articolo 636 del codice di procedura civile che disciplina la domanda di decreto ingiuntivo finalizzata ad ottenere il pagamento di quanto dovuto in base alla parcella delle spese e prestazioni. Alla luce delle innovazioni, si procede alla abrogazione di quella parte del testo che fa riferimento all'onere di corredare la domanda con il parere della competente associazione professionale. Viene inoltre abrogato l'ultimo periodo del primo comma ove è previsto che "Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie".

Il quarto comma prevede due modifiche alla legge n. 89 del 1913, *Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*, che riguardano il ricorso al procedimento di ingiunzione per la tutela del credito da onorari per prestazioni professionali. Si tratta della sostituzione del riferimento all'articolo 379 del codice di procedura civile con quello, attualmente corretto, all'articolo 636 del codice di procedura civile del 1942, nonché, con riguardo all'individuazione dell'autorità alla quale deve essere presentata la nota degli onorari, della sostituzione del riferimento "al pretore del mandamento in cui è l'ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore" quello "al giudice competente che decide ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile". Viene, infine, soppresso il riferimento alla previa liquidazione e approvazione della nota da parte del presidente del Consiglio notarile o di una Commissione delegata dal Consiglio stesso.

Art. 11

(Obbligo di comunicazione del preventivo)

1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e l'inottemperanza costituisce illecito disciplinare.
2. Nell'atto di determinazione del preventivo il professionista indica l'esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, la sua durata e il suo massimale.
3. Il presente articolo non si applica all'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge i codici deontologici si adeguano alle previsioni del presente articolo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma si colloca nella prospettiva tracciata dalla eliminazione delle tariffe professionali ed è finalizzata ad accrescere il grado di trasparenza, certezza e affidabilità del rapporto contrattuale sotto il profilo economico. L'obbligo di comunicazione del preventivo accresce la consapevolezza del consumatore che pattuisce il compenso per l'opera intellettuale del professionista e consente una migliore scelta nell'ambito del mercato concorrenziale. Si tratta, d'altra parte, di una soluzione che intensifica gli obblighi di informazione a carico del professionista, assecondando una tendenza già ampiamente affermata in ambito comunitario e nazionale.

L'articolo prevede l'obbligo per tutti i professionisti di concordare per iscritto con il cliente il preventivo per la prestazione professionale. Si tratta di un obbligo deontologico la cui violazione costituisce illecito disciplinare.

Si prevede, inoltre, che il professionista debba obbligatoriamente informare il cliente dell'esistenza di una copertura assicurativa, della durata della stessa e del massimale, a garanzia della propria capacità di far fronte agli obblighi risarcitori derivanti da eventuali danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale.

Il terzo comma esclude dall'applicabilità del nuovo regime le attività professionali esercitate nell'ambito del SSN o in rapporto di convenzione con esso.

Infine si stabilisce che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i codici deontologici dovranno procedere agli opportuni adeguamenti.

1. All'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n.168, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3 *bis*. Le università possono prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all'iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell'ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l'iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente disposizione i tirocini per l'esercizio delle professioni mediche o sanitarie.

Resta ferma la durata massima dei tirocini prevista dall'articolo 33, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

Relazione illustrativa

Allo scopo di facilitare l'accesso al mercato del lavoro dei giovani, è opportuno prevedere la possibilità di svolgere i tirocini, ove richiesti, già durante gli ultimi anni del corso di laurea. In tal modo, l'indispensabile garanzia nella qualità nella formazione professionale viene utilmente coniugata con l'esigenza di non far gravare sulle famiglie per troppo tempo il costo della preparazione e, quindi, di estendere effettivamente la platea dei soggetti che possono ambire a svolgere un'attività professionale, indipendentemente dall'agiatezza o dalle tradizioni familiari. Non va dimenticato che in tutti i settori sono proprio i nuovi entranti che promuovono l'innovazione. Inoltre, la misura favorisce il collegamento tra l'università e il mondo del lavoro, e delle professioni in particolare, con prevedibili effetti sinergici

La norma introduce, pertanto, tra le disposizioni di principio di carattere organizzativo che disciplinano l'autonomia delle università, la possibilità di prevedere, nei rispettivi statuti e regolamenti, che lo studente possa svolgere il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all'iscrizione negli albi professionali, nel corso dell'ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale. Il tirocinio o la pratica sono equiparati, a ogni effetto di legge a quelli previsti per l'iscrizione agli albi professionali. Non rientrano nella disposizione i tirocini per l'esercizio delle professioni mediche o sanitarie.

Art. 13

(Estensione ai liberi professionisti della possibilità partecipare al patrimonio dei confidi)

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "le piccole e medie imprese socie" inserire le parole: "e i liberi professionisti soci".

Relazione illustrativa

Com'è noto il comma 7, dell'articolo 39 del decreto-legge n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 ha previsto che al capitale sociale dei confidi e delle banche che in base al loro statuto esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci possano partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati purché le medie e piccole imprese socie continuino a disporre della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea e la nomina dei membri degli organi di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

La disposizione richiamata, che è finalizzata ad aumentare il grado di patrimonializzazione dei soggetti che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle piccole e medie imprese socie, è ora integrata con la previsione della possibilità anche per i liberi professionisti di poter partecipare al capitale sociale con i medesimi limiti societari previsti per i predetti enti ed imprese .

(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e disciplina della somministrazione dei farmaci generici)

1 Il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:

“Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti.

La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti, l'ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti”.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale, nel rispetto delle previsioni del comma 5 e riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, possono istituire ulteriori farmacie:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1500 metri.

4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.

5. Ai concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche i laureati in farmacia in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata nel tempo alla sua gestione associata da parte degli stessi vincitori su basi paritarie, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. L'attività svolta dai laureati in farmacia negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è un titolo che non può essere valutato in misura non inferiore al settanta per cento rispetto all'attività lavorativa svolta nelle farmacie.

6. Le farmacie possono svolgere la propria attività ed i servizi medici aggiuntivi anche oltre gli orari ed i turni di apertura, e praticare sconti sui prezzi pagati direttamente da tutti i clienti per i farmaci e prodotti venduti, dandone adeguata comunicazione alla clientela.

7. Nelle regioni in cui, alla data del 1° marzo 2013, non sia stato assegnato almeno l'80 per cento delle sedi messe a concorso ai sensi del comma 2, possono essere venduti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, anche negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti tecnologici, strutturali e organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente comma i medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, i medicinali di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, i farmaci del sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale.

8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, dopo le parole "vengano meno" aggiungere le seguenti "per sei mesi" e dopo la parola "cede" aggiungere la parola "comunque".

9. Dal momento in cui è immesso in commercio un farmaco generico, il medico, salvo che non sussistano ragioni terapeutiche contrarie nel caso specifico, inserisce in ogni prescrizione medica anche le seguenti parole: "o farmaco equivalente se di minor prezzo" ovvero specifica l'inesistenza del farmaco equivalente.

NOTA ILLUSTRATIVA

Il comma 1 fissa in 3000 abitanti il “quorum” di popolazione previsto per l’apertura di una farmacia (in luogo dei 5.000 e 4.000 abitanti attualmente previsti per l’apertura di una farmacia, rispettivamente in centri fino a 12 500 abitanti e in centri con un numero di abitanti superiore a tale entità), prevedendo, altresì, che è sufficiente un’ eccedenza di popolazione di 501 abitanti rispetto al parametro per giustificare l’apertura di una ulteriore farmacia. Per evitare un eccessivo numero di farmacie nei piccoli centri è, però, precisato che nei comuni con meno di 9000 abitanti l’eccedenza di popolazione rispetto al parametro generale deve superare 1500 abitanti. In tali comuni, perciò, la seconda farmacia può essere istituita soltanto al raggiungimento dei 4501 abitanti e la terza al raggiungimento dei 7.501 abitanti. La novella non numera i commi sostituiti in quanto nella legge modificata non compariva la numerazione degli stessi.

Il comma 2 fissa precisi termini per l’approvazione delle nuove piante organiche delle farmacie, in conseguenza dell’applicazione del disposto del comma 1, e per l’indizione di concorsi straordinari per le sedi di nuova istituzione e le sedi vacanti, limitando la partecipazione agli stessi a farmacisti non titolari e a farmacisti titolari di farmacie rurali sussidiate (e quindi a basso fatturato). La norma precisa che l’adozione dei provvedimenti regionali costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. Per accelerare i tempi di definizione dei concorsi straordinari, il comma stabilisce che per le sedi farmaceutiche predette non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune.

Il comma 3 prevede la possibilità che le Regioni (**in aggiunta** al criterio della popolazione disciplinato dal comma 1) possano istituire nuove farmacie in luoghi che ricevono un alto flusso giornaliero di persone: aeroporti internazionali, stazioni ferroviarie e marittime, aree di servizio autostradale servite da servizi alberghieri o di ristorazione, centri commerciali e grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati.

Il comma 4, a compensazione della deroga al diritto di prelazione stabilita dal comma 2, prevede che, fino al 2022, le nuove farmacie appartenenti alle particolari tipologie disciplinate dal comma 3 siano tutte offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.

Il comma 5 mira a consentire l’effettivo accesso dei giovani farmacisti alla gestione delle nuove sedi farmaceutiche. A tal fine pone una nuova regola destinata a valere per il concorso straordinario e per tutti i successivi concorsi, consentendo che i giovani laureati in farmacia in possesso dei necessari titoli e risultati idonei alle eventuali prove selettive possano accordarsi per concorrere per la gestione associata delle farmacie, sommando in tal modo i titoli posseduti da ciascuno al fine di conseguire l’assegnazione. In tal caso la farmacia dovrà peraltro essere gestita in modo associato su basi paritarie, e la quota di ciascuno non potrà essere ceduta (salvi i casi di premorienza e sopravvenuta incapacità), dovendo in caso contrario la sede essere messa nuovamente a concorso.

Il comma 6 pone una misura indispensabile al potenziamento del servizio farmaceutico a vantaggio dei consumatori, prevedendo che le farmacie possano svolgere la propria attività ed i servizi medici aggiuntivi anche oltre gli orari ed i turni di apertura, e praticare sconti su tutti i farmaci pagati direttamente dai clienti.

Il comma 7 introduce una disposizione riguardante esclusivamente i territori delle regioni nelle quali, alla data del 1° marzo 2013, le sedi farmaceutiche messe a concorso ai sensi del comma 2 non

risultassero assegnate almeno nella percentuale dell'80 per cento. In dette regioni la vendita dei farmaci su ricetta medica appartenenti alla classe c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 537/1993 potrà avvenire (alle condizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011) anche nei punti vendita indicati dall'articolo 5 del decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006 (fatta eccezione per gli stupefacenti, i medicinali vendibili soltanto su ricetta medica da rinnovare volta per volta, i farmaci del sistema e endocrino e quelli somministrabili per via parenterale). Ciò al fine di assicurare che, anche in dette regioni, vengano garantiti adeguati sbocchi professionali per i farmacisti non titolari di farmacia e condizioni di maggiore concorrenzialità nella vendita di prodotti farmaceutici.

Il comma 8, modificando il termine previsto dall'articolo 9 dell'articolo 7 della legge n. 362/1991 (termine richiamato anche dal successivo comma 10 dello stesso articolo), riduce da due anni a sei mesi il tempo concesso agli eredi del farmacista titolare o socio di società titolare di farmacia per vendere, rispettivamente, la farmacia o la quota di partecipazione alla società. La norma ha lo scopo di abbreviare il periodo in cui una farmacia privata può appartenere a persone prive dei requisiti professionali, in deroga alla disciplina generale.

1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292, è aumentata di cinquecento posti.

2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 1913, n. 89.

3. Entro il 30 giugno 2012 è bandito un concorso pubblico per la nomina a notaio per 500 posti. Entro il 30 giugno 2013 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina a notaio per 500 posti. Entro il 30 giugno 2014 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina a notaio per 500 posti. Per gli anni successivi entro il 30 giugno è comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti:

“Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaio deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.

Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni e aprire sedi secondarie del suo studio, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile.”.

5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

“Egli non può esercitarlo fuori del territorio della Corte d'Appello nel cui distretto è ubicata la sua sede.”.

6. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:

“a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso;

b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede è stato commesso. Se l'infrazione è addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156 bis, comma 5.”.

7. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole “di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “in cui il notaio ha sede”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per la stesse ragioni di potenziamento del servizio agli utenti e ampliamento degli spazi concreti di lavoro, deve essere aumentata la pianta organica dei notai. Sulla base dei posti in tabella ancora non coperti e dei posti aggiunti con il decreto ministeriale 10 novembre 2011, l'incremento di 500 sedi produce un totale di posti da coprire per concorso di più di 1500 notai. La norma è pertanto finalizzata ad attuare i principi di cui all'art. 3, del d. legge 13 agosto 2011, n. 138, mediante l'estensione dell'esercizio della funzione notarile oltre il territorio del distretto in cui è ubicata la sede e precisamente all'intero ambito territoriale della corte d'appello nella quale tale distretto è ubicato.

Poiché è necessaria la presenza diffusa del notaio in tutto il territorio, la proposta aumenta anche il numero di giorni di assistenza obbligatoria del notaio nella sua sede e pone limiti alla facoltà di aprire uffici secondari che può avere luogo solo nel distretto di appartenenza. Ciò per contemperare l'attuazione dei principi sopra richiamati con l'esigenza di garantire il buon andamento della funzione pubblica notarile mediante il diretto e immediato contatto tra il notaio e l'utenza nello studio che egli è obbligato a tenere aperto nella sede assegnata.

Inoltre, poiché secondo le norme vigenti il potere di promuovere il procedimento disciplinare spetta al procuratore della Repubblica del Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ed al presidente del consiglio notarile del distretto in cui è ubicata la sua sede, sempre al fine di garantire il buon andamento della funzione, la potestà di promuovere l'azione disciplinare viene estesa anche al procuratore della Repubblica ed al consiglio notarile del distretto competenti per territorio con riferimento al luogo in cui la mancanza disciplinare è stata commessa, se tale luogo non ricade nel distretto nel quale ha sede il notaio, ma in altro distretto nel quale egli potrà recarsi a ricevere atti per effetto dell'estensione della sua competenza territoriale a tutto il territorio della corte d'appello.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 16

(Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili)

- 1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, ai valori europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, esclude dall'aggiornamento una percentuale corrispondente al rapporto tra produzione nazionale di gas e consumi, con riferimento all'anno precedente alla determinazione stessa, nonché introduce progressivamente sulla restante quota, in attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il riferimento, per una percentuale pari almeno alla quota dei volumi contrattuali non gravati da clausole di ritiro minimo da contratti di tipo take or pay, ai prezzi del gas rilevati nei mercati europei individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130.**

RELAZIONE

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina trimestralmente l'offerta economica di riferimento che le imprese di vendita sono obbligate a fornire ai clienti vulnerabili che non abbiano ancora scelto il mercato libero.

Tale indicizzazione segue un paniere di greggi che in buona parte riproduce i sistemi di indicizzazione presenti nei contratti Take or Pay di Eni e degli altri importatori, e che a loro volta vengono utilizzati nelle cessioni di gas alle imprese di vendita al dettaglio.

Di fatto tale meccanismo stacca attualmente il prezzo del gas in Italia dal mercato europeo, dove i prezzi spot stanno scendendo per il calo della domanda e per la sempre maggiore presenza di contratti di più breve termine e di forniture di GNL. Inoltre nel sistema di indicizzazione non viene considerato che circa il 10% della produzione nazionale di gas non è soggetto a tali variazioni di prezzo di acquisto all'estero.

La modifica di tale sistema, con un ingresso dei prezzi di riferimento dei mercati europei nell'indicizzazione contribuirebbe a ridurre il prezzo del gas nel 2012, spingendo gli importatori a rinegoziare con maggiore forza i contratti di approvvigionamento pluriennali dall'estero.

La gradualità della misura consente di contemperare l'esigenza di allineamento dei prezzi italiani a quelli europei, con la necessità per gli importatori di disporre di un periodo sufficiente per rinegoziare i sistemi di indicizzazione dei prezzi nei loro contratti di approvvigionamento dall'estero. Si tratta di una misura da attuare in modo graduale (l'AEEG ha emanato il 22 dicembre scorso un documento di consultazione che prefigura un sistema simile, prevedendo solo un 10% di introduzione di prezzi di mercato in un orizzonte temporale molto lungo).

Art. 17

(Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese)

- 1. Le capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11- ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri, di rigassificazione con stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti e di politica industriale stabiliti nello stesso decreto.**
- 2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato in base a modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas coerentemente con i criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui al comma 1.**
- 3. Le eventuali ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate ai sensi del comma 1, sono assegnate secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93.**
- 4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1, è ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri di politica industriale stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità di offerta dello stesso gas da parte delle imprese di stoccaggio coerentemente con i criteri stabiliti nello stesso decreto ministeriale.**

RELAZIONE

Oggi lo stoccaggio di modulazione (circa 10 miliardi di metri cubi annui, che vengono iniettati nel sottosuolo d'estate, quando le importazioni superano la domanda e rierogato d'inverno, durante i maggiori consumi del mercato civile) è di fatto accessibile ai soli venditori di gas al mercato civile. Tale volume è sovrabbondante per le esigenze di tale mercato e viene utilizzato dalle imprese per modulare anche le forniture ad altri tipi di clienti (prevalentemente industriali).

Dato che le capacità di stoccaggio stanno aumentando, grazie ai potenziamenti degli stoccaggi esistenti e ai nuovi stoccaggi promossi da soggetti non verticalmente integrati, una parte dello stoccaggio strategico (5,1 miliardi di metri cubi che vengono tenuti permanentemente stoccati per esigenze di sicurezza) può essere ridestinata allo stoccaggio per il settore industriale, che potrebbe utilizzarlo per approvvigionarsi di gas a prezzi bassi sul mercato spot (ad esempio mediante carichi spot di GNL) e poi utilizzarlo nel corso dell'anno.

Anche se i volumi non sono rilevanti rispetto al totale del consumo industriale, questo originerebbe una tensione verso il basso dei prezzi su tale segmento di mercato. In un primo momento almeno il 10% dello stoccaggio strategico potrebbe essere riconvertito a tale uso senza alterare le caratteristiche di sicurezza del sistema gas italiano.

Per tale azione occorrono alcune misure amministrative di competenza del Ministero dello sviluppo economico, già introdotte con il decreto legislativo n.93 del 2011, e la previsione normativa di tale nuovo tipo di servizio, che sarà poi attuato mediante provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 18

(Disposizioni in materia di separazione proprietaria e potenziamento della capacità di stoccaggio dell'ITO)

- 1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.**
2. All'art. 18, del DLGS 1 giugno 2011, n.93, al comma 2, lettera c) in fine, dopo il punto e virgola, aggiungere i seguenti periodi: “Quando lo sviluppo degli impianti di stoccaggio, deciso dal Gestore dei sistemi di stoccaggio, sia indispensabile per garantire condizioni di sicurezza del sistema e lo sviluppo concorrenziale del mercato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello Sviluppo economico, può imporre al Gestore di realizzare comunque gli investimenti necessari entro un termine definito, a prescindere dall'approvazione della società controllante; in questo caso le pertinenti regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti” .

La separazione proprietaria della gestione di una infrastruttura dai soggetti verticalmente integrati che possono utilizzarla a fini di mercato è il metodo ottimale per attuare un effettivo mercato concorrenziale del gas naturale tramite la garanzia di uno sviluppo ottimizzato della rete e di un suo accesso in condizioni non discriminatorie da parte degli operatori. Tale soluzione è già stata positivamente sperimentata in Italia con l'analoga operazione Terna/Enel per il settore elettrico.

Nel decreto legislativo n. 93/11 di recepimento della Direttiva europea 2009/73/CE, dei tre modelli comunitari possibili di separazione della rete del gas, ovvero separazione proprietaria (Ownership Unbundling - OU) dell'operatore di trasporto dall'impresa verticalmente integrata, separazione gestionale (Independent System Operator - ISO) con le attività di gestione della rete in capo al gestore ma con il controllo finanziario degli "asset" in capo al proprietario della rete), e istituzione di un operatore indipendente (Independent Transmission Operator - ITO) ove viene creato un operatore indipendente del trasporto di gas sotto il controllo azionario dell'impresa verticalmente integrata (se pur con l'introduzione di regole atte a garantirne l'indipendenza e la correttezza dell'operato e sotto il controllo dell'Autorità di regolazione) è stato adottato il modello ITO in quanto:

- il modello ISO, adottato in precedenza nel settore elettrico, si è rivelato complesso per la gestione operativa e non ha garantito i necessari sviluppi di rete e di conseguenza degli impianti di generazione;
- il modello OU presentava il problema dell'esiguo margine temporale a disposizione (3 marzo 2012) per attuarlo, dovendo cedere una significativa quota azionaria relativa a una rete di trasporto di grandi dimensioni.

Tuttavia, oggi sono notevolmente mutate le condizioni del mercato del gas naturale, anche a causa della crisi finanziaria in atto. Risultano assolutamente necessari una maggiore concorrenza e uno sviluppo infrastrutturale, anche con proiezione sulle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, in modo che i clienti finali possano beneficiare in pieno degli effetti della maggiore attuale disponibilità di gas da importare, con contratti a prezzi più vantaggiosi. Queste potenzialità non possono attuarsi in pieno senza uno sviluppo ottimale della concorrenza e delle infrastrutture (ad esempio rigassificatori e gasdotti di importazione dall'estero) che a loro volta sono collegati al parallelo sviluppo della rete di trasporto del gas. A tal scopo appare necessario "riconsiderare" il modello ITO adottato e orientarsi verso il modello OU operando una separazione proprietaria di Snam Rete Gas da Eni.

Nel merito anche l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha più volte sottolineato (da ultimo con la segnalazione al Parlamento e al Governo PAS 27/10 del 22 novembre 2010) la necessità che si operi una separazione proprietaria di Snam Rete Gas.

La separazione proprietaria presenta vantaggi di tipo industriale: Snam Rete Gas potrebbe partecipare alla acquisizione di quote di gestori di rete gas europei (se fosse stata già attivata avrebbe potuto acquisire le quote ENI nelle società TRANSITGAS in Svizzera, acquisita da un altro operatore europeo e TAG in Austria, acquisite da CDP), e inoltre gestire in modo coordinato con altri gestori di rete le capacità di transito transeuropee sulle rotte di approvvigionamento verso l'Italia, contribuendo attivamente a realizzare il progetto di un hub italiano per la connessione delle riserve di gas naturale del Nord Africa e dell'area del Caspio, attraverso i progetti già promossi dall'Italia con accordi governativi, con il mercato italiano ed europeo, con vantaggi in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e, nel medio termine, di prezzi competitivi di fornitura.

La scelta della separazione proprietaria è stata già definita con la legge n. 290/03, che aveva disposto che *"nessuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso società controllate o controllanti (...) possa detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007,*

quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.”

Tale termine è stato spostato al 31 dicembre 2008 con la legge n. 266/05 (finanziaria 2006) e successivamente, con la legge n. 296/06 (finanziaria 2007), a 24 mesi dall’emanazione di uno specifico DPCM, tuttora non emanato.

Nell’ottica quindi di promuovere la separazione proprietaria di Snam Rete Gas da eni Spa è sufficiente stabilire con norma un termine per l’emanazione del citato DPCM.

Il comma 2 interviene sulla attuale struttura dell’ITO, come già disciplinata, che è quindi pronta a operare fintantoché non si assumerà la decisione della separazione proprietaria, allo scopo di consentire al gestore indipendente di fare i potenziamenti negli stoccaggi, così come è abilitato a fare per la rete di trasporto, senza rimanere vincolato alle direttive della società controllante. Le tariffe, come è per la rete di trasporto, dovranno coprire i costi.

Art. 19

Carve out

L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, su richiesta dei concessionari delle infrastrutture dell'energia elettrica e del gas naturale identifica e comunica al richiedente, entro novanta giorni dalla richiesta, la remunerazione relativa a specifiche infrastrutture facenti parte degli asset regolati, senza alcun incremento della relativa tariffa.

Relazione tecnica

La disposizione è finalizzata a consentire che i concessionari delle infrastrutture energetiche possano chiedere all'Autorità per l'energia di attribuire una specifica remunerazione a determinati asset regolati, nell'ambito della complessiva tariffa già stabilita dalla stessa Autorità.

La determinazione non comporta alcun incremento della tariffa trattandosi di una semplice specificazione del valore di alcuni asset. Scopo della norma è far sì che l'Autorità stabilisca remunerazioni non complessive, creando in tal modo le condizioni per cui i titolari delle concessioni possano realizzare maggiori investimenti dalla gestione di questi asset.

Art. 20
(sviluppo di risorse energetiche nazionali strategiche)

- 1. Al fine di favorire gli investimenti di sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, garantendo maggiori entrate per lo Stato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi.**

La questione è stata recentemente oggetto di specifico ordine del giorno al Senato (A.S.3066 “*Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge A.S. 3066 di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici premesso che: l’articolo 42 comma 8 prevede importanti misure volte a estendere al settore delle infrastrutture ferroviarie e portuali l’applicazione della norma in materia di finanza di progetto già prevista nella legge di stabilità per il 2012; trattasi pertanto di rilevante disposizione volta a rilanciare l’economia del paese mediante previsioni finalizzate a favorire interventi infrastrutturali nell’ambito dei quali vanno ricompresi le iniziative dirette allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi, in quanto idonei a colmare il gap del nostro paese rispetto alle esigenze comunitarie; infatti lo sviluppo di risorse nazionali di petrolio e gas naturale, strategico per l’approvvigionamento energetico del Paese, può consentire nell’immediato di realizzare investimenti di sviluppo, garantendo una produzione aggiuntiva di idrocarburi nei prossimi 20 anni. Attraverso ulteriori ricerche sono altamente probabili altre scoperte dello stesso ordine di grandezza. Impegna il Governo ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo al fine di favorire gli investimenti di sviluppo delle risorse energetiche strategiche nazionali di idrocarburi, le quali garantiscono maggiori entrate per l’erario, prevedendo altresì termini e modalità di destinazione di una quota da destinare allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi.*”)

Lo sviluppo di risorse nazionali di petrolio e gas naturale, strategiche per l’approvvigionamento energetico del Paese, può consentire nell’immediato di realizzare investimenti di sviluppo pari, nella sola Regione Basilicata, a 6 miliardi di euro, garantendo una produzione aggiuntiva di idrocarburi nei prossimi 20 anni per un valore economico di almeno 30 miliardi di euro ed entrate aggiuntive per lo Stato (tra royalties e entrate fiscali) pari ad almeno 17 miliardi secondo stime di agenzie internazionali di rating basate sulle sole riserve certe di idrocarburi. L’attuale produzione di petrolio in terraferma, pari a circa 80.000 barili/giorno (5% del fabbisogno nazionale), aumenterà a 104.000 barili/giorno attraverso interventi già programmati per il giacimento di Val D’Agri e in corso di autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, di ulteriori 50.000 barili/giorno con l’entrata in esercizio del giacimento di Tempa Rossa prevista nel 2015, e di ulteriori 20.000 barili/giorno in caso di intesa regionale all’ampliamento della centrale Val D’Agri. La Regione Basilicata, i suoi residenti ed i comuni interessati dalle attività, già oggi percepiscono complessivamente circa 160 milioni di euro l’anno di royalties, destinati ad aumentare a circa 350 milioni, in funzione del prezzo del greggio, in conseguenza dei lavori già programmati. Attraverso ulteriori ricerche sono altamente probabili altre scoperte dello stesso ordine di grandezza. Tale sviluppo risulta rallentato o impedito dalle difficoltà derivanti dall’insediamento degli impianti di estrazione di idrocarburi, spesso in competizione con altre attività di sfruttamento del territorio, generalmente di minore valore economico ma fortemente radicate e che generano occupazione. Garantendo ai residenti dei territori di insediamento degli impianti e delle aree limitrofe, oltre alle ingenti entrate già oggi assicurate dalle royalties, investimenti infrastrutturali ed occupazionali attraverso una quota delle maggiori entrate derivanti dalle nuove produzioni di idrocarburi, si assicurano maggiori entrate primarie e fiscali e si assicura crescita e nuova occupazione.

Art 21

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di promozione degli investimenti offshore)

1. L'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: *“Ai fini della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, da svolgersi all’interno delle acque delimitate dal perimetro delle aree protette di cui al Decreto 27 aprile 2010 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successive modificazioni e integrazioni; nel caso di istituzione di nuova area protetta restano efficaci i titoli abilitativi già rilasciati alla data di inserimento della stessa nell’elenco di cui al decreto 27 aprile 2010 e sue modifiche e integrazioni”*.
2. All'articolo 6, comma 17, secondo e quarto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le parole *"dodici miglia"* sono sostituite con le parole *"cinque miglia"*.
3. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le parole *"linee di base"* sono sostituite con le parole *"linee di costa"*.
4. All'articolo 6, comma 17, sesto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo le parole *“stessa data”* sono aggiunte le seguenti parole *”in base ai quali possono essere rilasciati i provvedimenti conseguenti o comunque connessi ai titoli stessi, comprese le proroghe e il rilascio delle concessioni conseguenti a un rinvenimento in un permesso di ricerca già rilasciato prima della data di entrata in vigore del presente comma o, in caso lo stesso permesso ricada in una area protetta di nuova istituzione, prima della data di inserimento nell’elenco di cui al decreto 27 aprile 2010 e sue modifiche e integrazioni”*.
3. Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Le modifiche proposte riguardano l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152/2006, come introdotto dal decreto legislativo n. 128/2010.

La disposizione vigente disciplina due tipologie di divieti: il primo, inerente lo svolgimento di attività riguardanti gli idrocarburi sia liquidi che gassosi in mare all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali e nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno di tali aree; il secondo, relativo ai soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale.

La norma ha avuto rilevanti impatti economici sulle attività del settore e ha ingenerato dubbi interpretativi e applicativi di varia natura, senza peraltro apportare un significativo miglioramento della tutela ambientale.

L'intervento normativo ha lo scopo di specificare l'ambito di estensione del divieto mediante il riferimento esplicito all'Elenco ufficiale delle aree protette di cui al Decreto 27 aprile 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; viene inoltre chiarita la funzione protettiva della norma, confinata allo spettro di mare sovrastante il sottosuolo marino.

Si vuole, ancora, rendere possibili le attività di ricerca e prospezione di idrocarburi in una area più vicina alle coste senza compromettere l'ecosistema che è, in ogni caso, già protetto dalle stringenti normative nazionali di tutela ambientale. Il limite proposto delle 5 miglia appare adeguato a garantire la protezione ambientale rispetto alle attività di ricerca e prospezione salvaguardandone al contempo le ricadute economiche non solo per le imprese del settore ma anche per lo Stato e gli enti locali. Così come il riferimento alle linee di costa anziché alle linee di base rende omogeneo l'impianto della norma e ne garantisce un'applicazione parametrata a un dato fisico certo, le linee di costa, piuttosto che convenzionale e incerto, come le linee di base.

Con l'ultima modifica si vuole, infine, porre rimedio a una questione interpretativa, relativa all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati in relazione all'esercizio dell'attività mineraria già in essere, peraltro oggetto di una richiesta di intervento in sede consultiva del Consiglio di Stato, ancora non emesso. In questo modo si garantisce la tutela dei diritti acquisiti da parte degli operatori del settore e la salvaguardia della legittima aspettativa degli operatori impegnati nella ricerca..

In termini generali, la norma in oggetto ha provocato conseguenze fortemente negative sugli investimenti nel settore estrattivo nazionale, in un settore che ha visto nel 2009 investimenti che hanno superato il miliardo di euro e che contribuisce in maniera significativa alla formazione di un patrimonio di know how di altissima specializzazione attraverso investimenti per circa 300 milioni di euro l'anno nella ricerca, coinvolgendo università e politecnici.

I divieti imposti sfavoriscono il rimpiazzo della produzione nazionale di petrolio e gas naturale dei giacimenti maturi, che attualmente contribuisce a circa il 6% del fabbisogno nazionale di petrolio e gas. La produzione di idrocarburi in Italia assicura una strategica fonte di approvvigionamento di materie prime a fronte di una dipendenza estera dell'84%. Inoltre, la disposizione oggetto di modifica ha comportato i seguenti effetti:

- riduzione degli investimenti in tecnologie e servizi forniti dalle imprese italiane con un crollo dei progetti in corso, stimabile in circa 3-4 miliardi di euro nei prossimi anni, con abbandono degli investimenti in corso sul territorio italiano da parte delle imprese italiane ed estere operanti nel settore (recente esempio la EXXON);

- riduzione dei posti di lavoro nel settore stimabile in 65 mila addetti di cui 15 mila direttamente coinvolti nell'attività nazionale;
- riduzione del 50% del gettito fiscale nell'arco di 3-4 anni, nel 2009 il solo settore E&P e per la sola attività in Italia (escludendo l'indotto), contribuisce alla fiscalità per oltre un miliardo e 200 milioni di euro l'anno comprensivo di royalties e canoni. Sono state stimate minori entrate fiscali a seguito della disposizione in oggetto per circa 600 milioni euro l'anno.

Si sottolinea come lo sviluppo delle attività di prospezione e coltivazione di idrocarburi sia tra i parametri oggetto di valutazione da parte delle Agenzia di rating per la stima della solidità economica degli Stati. A titolo esemplificativo, si rileva che tra le ragioni che hanno indotto, lo scorso 9 settembre, Standard & Poor's ad alzare il rating di Israele ad 'A+' da 'A', c'è stata proprio la decisione del governo israeliano di sviluppare le attività di ricerca e prospezione degli idrocarburi nelle proprie acque territoriali.

Con le modifiche proposte si ritiene che saranno a breve riavviati investimenti da parte di 20 operatori per oltre 4 miliardi di euro. Sarà evitato, inoltre, un contenzioso relativo agli affidamenti ingenerati per titoli abilitativi rilasciati e sospesi, con conseguente esposizione debitoria dello Stato a titolo risarcitorio per danno emergente e per lucro cessante - stimabile per non meno di 300 milioni di euro -, nonché relativa alle spese di decommissioning degli impianti esistenti.

L'ultimo comma riguarda lo sviluppo e la promozione delle attività offshore. Le aziende italiane che si dedicano ai lavori subacquei sono più di 1.500, con un fatturato di oltre 700 milioni di euro per il solo settore degli idrocarburi offshore in acque nazionali e all'estero. Al fine di favorire la crescita e la concorrenzialità degli operatori italiani che operano nel settore, soprattutto nel mercato internazionale, si rende necessario completare il quadro normativo di riferimento. Infatti, l'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, mentre prescrive che, ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le operazioni da effettuarsi con l'impiego di operatori subacquei devono essere effettuate nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica, nulla specifica in merito alle effettive modalità di conduzione delle stesse. Per questi motivi, il rinvio esplicito alla norma UNI 11366 "*Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria*" fornirà un puntuale riferimento alla gestione delle attività subacquee che, per la specificità ambientale che le caratterizza, necessita di norme specifiche che possano garantire il raggiungimento dei più alti livelli di sicurezza a tutti i lavoratori subacquei e la possibilità di concorrere sul mercato internazionale con proprie norme e regole senza dover ricorrere ad organizzazioni straniere per le omologazioni delle procedure operative aziendali, necessarie per partecipare alle gare di appalto internazionali.

(semplificazione e liberalizzazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)

- 1. Nel rispetto delle vigenti normative ambientali e di sicurezza e salute dei lavoratori, l'attività di prospezione di idrocarburi è libera nel territorio nazionale e nelle zone del mare territoriale e della piattaforma continentale aperte alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi dalle norme vigenti e nel rispetto dei divieti da esse previsti.**
- 2. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, individuano con apposito decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali selezionare i blocchi da assegnare, tramite gara europea, agli operatori aventi adeguate competenze tecniche, organizzative ed economiche, per l'esercizio del diritto di esclusiva delle attività di cui al comma 1, nonché le aree nelle quali tali attività non è permessa.**
- 3. L'individuazione delle aree di cui al comma 2 è soggetta a valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**
- 4. Le attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte in seguito a rilascio di un titolo abilitativo unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, di durata non superiore a otto anni, a seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del Ministero dello sviluppo economico, segue la fase di sviluppo e produzione, per la durata di vent'anni, prorogabile una o più volte per un periodo di cinque anni, e ripristino finale. In caso di esito negativo delle ricerche, il titolo cessa automaticamente.**
- 5. Il titolo abilitativo unico è accordato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse, d'intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata.**
- 6. La valutazione ambientale relativa alle attività di cui al presente articolo è svolta successivamente al conferimento dell'area di cui al comma 2, sui progetti di ricerca e sviluppo.**
- 7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto**

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate norme regolamentari, da adottare ai sensi dell' *articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, volte a semplificare e razionalizzare le procedure autorizzative per tenere conto delle disposizioni del presente decreto.

- 8. Con il decreto di cui al comma 5, in particolare:**
 - a) sono fatti salvi gli obblighi derivanti dalle vigenti normative di sicurezza e di tutela ambientale e le competenze riservate, dalle norme vigenti, alle amministrazioni;**
 - b) sono stabiliti termini perentori entro i quali ciascuna autorità, compresa la Regione interessata, dovrà adottare gli atti procedurali di propria competenza, trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole;**
 - c) sono definite le procedure di accettazione pubblica da seguire dall'atto del rilascio del titolo e l'entità e la destinazione delle compensazioni previste per le fasi di ricerca e di sviluppo;**
 - d) è stabilito il rinvio a un disciplinare tipo, adottato dal Ministero dello sviluppo economico, relativo alle modalità di conferimento del titolo abilitativo unico, nonché di esercizio delle relative attività.**
- 9. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 sono abrogate le norme incompatibili o sostanzialmente riprodotte nello stesso. Dalla stessa data si applica il presente articolo anche ai titoli vigenti ed ai procedimenti in corso, secondo le procedure in corso, secondo le procedure transitorie ivi indicate.**

RELAZIONE

L'attuale legislazione in materia di rilascio dei titoli abilitativi per la ricerca e produzione di idrocarburi, frutto di una progressiva stratificazione normativa, ha condotto ad un procedimento articolato e complesso, che conduce in molti casi al blocco dello stesso per mancanza di intese, e comunque alla conclusione in tempi molto più lunghi, circa doppi, di quelli degli altri Paesi OCSE.

Attraverso le modifiche proposte si definiscono i principi cardine di conferimento dei titoli:

- 1) al ricercatore viene conferito un titolo concessorio unico, che prevede una fase di ricerca al termine della quale, in caso di esito negativo, il titolo cessa, mentre in caso di ritrovamento minerario prosegue l'attività attraverso le fasi di sviluppo, produzione, ripristino finale;**
- 2) la valutazione d'impatto ambientale, obbligatoria per ogni fase di ricerca e sviluppo, viene svolta sui progetti definitivi all'atto della loro definizione e presentazione, e non più sui generici programmi di lavoro presentati all'atto della richiesta del titolo abilitativo come avviene in base alle leggi vigenti;**
- 3) sono definite in modo univoco le procedure di accettazione pubblica da seguire dall'atto del rilascio del titolo e l'entità e la destinazione delle compensazioni previste per le fasi di ricerca e di sviluppo**

In tal modo l'operatore ha la necessaria certezza del diritto a ricercare e poi a estrarre il frutto del giacimento in caso di ritrovamento.

(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)

1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento sono nulle, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante al fine di sviluppare la capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.

2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e l'efficienza del mercato attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell'art. 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

“12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate dalle parti, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.

13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

14. I contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.”

3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della legge 18 giugno 1998, n.192.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici e tabacchi senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;

c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.”.

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate al 30 giugno 2012”;

Art. 24

(liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati)

1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole:

“Ove presenti presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche durante l'orario di apertura, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.”.

Art. 25

(Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti)

- 1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì da comunicare al Ministero dello sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.**
- 2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.**
- 3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresì, le modalità di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.**
- 4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 sono adottate con Decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'art. 2, commi 198 della legge 24 dicembre, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.**

Art. 26

(fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

1. Al primo comma dell'art. 28 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, n. 98 le parole *“in misura non eccedente il venticinque per cento dell’ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato”* sono abrogate, le parole *“due esercizi annuali”* sono sostituite dalle parole *“tre esercizi annuali”* e il comma 2 è sostituito dal seguente: *“2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l’entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all’interno del medesimo bacino di utenza.”*

Art. 27

(disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica)

- 1. In relazione ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico e ai processi di integrazione del mercato europeo, il Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, emana indirizzi per la revisione della disciplina di settore e modifica la disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di contenere i prezzi della fornitura di energia elettrica e garantire sicurezza e qualità delle forniture.**
- 2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono anteposte le seguenti parole: "Per la prima volta entro il 28 febbraio 2012 e successivamente" e nel medesimo comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : "In esito alla predetta analisi, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonché definisce le modalità per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile."**
- 3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allo scopo di conferire maggiore flessibilità e sicurezza al sistema elettrico, può essere rideterminata la data per la prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.**

RELAZIONE

La norma conferisce al Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di definire un atto di indirizzo per una revisione complessiva della disciplina di riferimento per il mercato elettrico. La norma è finalizzata a contrastare la tendenza alla crescita dei prezzi per l'energia elettrica, riscontrata negli ultimi tempi per effetto sia di vincoli infrastrutturali, sia dell'andamento delle materie prime sia degli oneri indiretti dovuti alla crescita della produzione da energie rinnovabili. Per esigenze di economicità e sicurezza del sistema, si rende necessaria una norma che consenta di adeguare la disciplina di settore, direttamente dispositiva ove si tratti di materie di competenza governativa, di indirizzo ove si tratti invece di materie di competenza dell'Autorità di regolazione, in ogni caso coordinando le azioni per aggiornare la disciplina ai cambiamenti in corso ed intervenire per dare maggiore efficienza al settore, anche con riferimento ai mercati connessi.

La revisione della disciplina complessiva consente di aggiornare al nuovo contesto la riforma delle regole di mercato introdotta dalla legge 2/2009 e, per molti aspetti, già attuata nei due anni successivi.

Sempre al fine di contrastare la tendenza alla crescita dei costi per la gestione della sicurezza del sistema, sono anticipati i tempi di attuazione di quanto previsto nel decreto legislativo n.28/2011, nella parte in cui attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di effettuare, entro il 30 giugno 2013, un'analisi quantitativa degli oneri derivanti dal dispacciamento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non programmabile. Il termine viene anticipato al 28 febbraio 2012, a seguito del quale la medesima Autorità potrà adottare rapidamente, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi più utili a dare flessibilità e sicurezza al sistema, riducendo i costi per gli oneri di sistema e per le aree territoriali che presentino una più elevata concentrazione di impianti non programmabili, ossia eolico e fotovoltaico.

Si prevede inoltre di attribuire agli emanandi decreti che definiranno il nuovo regime di incentivazione per l'elettricità da fonti rinnovabili l'anticipazione della data – prevista in attuazione del d.lgs.28/2011 tramite il cosiddetto Quarto Conto Energia - a partire dalla quale gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici sono chiamati a prestare specifici servizi di rete, contribuendo a dare flessibilità operativa al sistema e ancora una volta con effetto di riduzione dei costi di gestione della sicurezza.

Art. 28

(disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas)

- 1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato, istituito presso l'Acquirente Unico ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 13 agosto 2010, n. 129, è finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti in materia entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.**
- 2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 da parte degli operatori è sanzionato da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il Gas secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2001, n.93.**

RELAZIONE

L'articolato prevede, in relazione a quanto prospettato dall'AGCM nella segnalazione relativa a "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2012 ", che il Sistema Informatico integrato istituito presso l'Acquirente unico, oltre a contenere i dati identificativi dei clienti finali, contenga anche dati relativi alla misura dell'energia elettrica ed il gas al fine di correggere l'asimmetria informativa oggi esistente tra i distributori e le società di vendita. Il distributore di energia elettrica e gas è il fulcro dei rapporti contrattuali che assicurano l'esecuzione della fornitura di energia elettrica e gas ai clienti finali ed ha, quindi, la responsabilità di gestire i cambi di fornitore, le nuove attivazioni e le cessazioni. Inoltre, in quanto responsabile del servizio di misura, svolge una funzione essenziale ai fini di un corretto rapporto tra venditore e cliente finale, nonché ai fini dell'individuazione degli eventuali sbilanciamenti in prelievo che abbiano richiesto interventi correttivi da parte del gestore della rete di trasporto. La norma proposta intende quindi, attraverso l'integrazione di un sistema informatico già esistente, rendere più efficiente lo scambio di informazioni essenziali fra il soggetto distributore e le società di vendita, migliorando in tal modo la concorrenza nei relativi mercati e il servizio reso all'utente finale. Infine, l'implementazione concreta della norma è affidata all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas che già oggi , ai sensi dell'articolo 35, comma 3, lett. b) del D.lgs. 93/11, deve assicurare che le società di distribuzione rendano disponibili i dati di consumo dei clienti alle società di vendita garantendo qualità e tempestività delle informazioni fornite.

Il comma 2 estende espressamente anche alla fattispecie della mancata osservanza degli obblighi informativi in capo agli operatori la disciplina sanzionatoria introdotta con il D.lgs 93/2011.

Art. 29

(Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale)

- 1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di valutazione, consultazione pubblica ed approvazione previste dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il medesimo Piano è sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilità a procedura VAS di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed è comunque sottoposto a procedura VAS ogni tre anni.**

RELAZIONE

La rete di trasmissione nazionale è sottoposta ad un costante processo di sviluppo ed aggiornamento, in relazione ai cambiamenti in corso nel settore energetico e segnatamente elettrico.

Il soggetto concessionario (Terna SpA) è in condizioni di assicurare un flusso costante di investimenti infrastrutturali, finanziati direttamente da una componente delle tariffe elettriche senza contributi diretti a carico dell'erario.

Una migliore infrastrutturazione di rete, inoltre, garantisce efficienze di funzionamento del settore elettrico, riduzione dei costi, allineamento dei prezzi registrati nelle diverse zone di mercato (come dimostra il caso della Sardegna), miglioramento dell'interscambio con l'estero.

Si può accelerare la procedura di approvazione del Piano agendo sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in modo peraltro conforme a quanto previsto dal Codice dell'ambiente.

Oggi la procedura VAS è svolta dal Ministero dell'Ambiente ogni anno: il Piano di Terna è deliberato e trasmesso al Mise a gennaio, lo svolgimento della VAS impiega un tempo variabile da 6 a 8 mesi e si arriva a conclusione più o meno alla fine dell'anno.

Ad esempio, il parere VAS sul piano 2011 è stato prodotto a fine dicembre 2011; con i vari passaggi mancanti, si arriverà ad approvazione a primavera 2012.

Il meccanismo si reitera già a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo, su un Piano sostanzialmente molto simile a quello dell'anno precedente.

La continua reiterazione della procedura VAS rallenta la realizzazione del Piano, senza che ci siano seri motivi di carattere ambientale, tenuto anche conto che ciascuna opera rilevante prevista dal Piano deve poi essere sottoposta a VIA.

La proposta è di:

- conservare la previsione di realizzazione da parte di Terna di un Piano annuale di sviluppo, come previsto anche dalle direttive UE e dal decreto legislativo 93/2011, che individui gli investimenti programmati e da realizzare nel triennio successivo
- prevedere la realizzazione della VAS sul Piano nel primo anno di ciascun triennio, in modo da valutare l'effetto ambientale cumulato e dare le prescrizioni necessarie
- nei due anni successivi - in cui il Piano dovrebbe rappresentare più che altro uno stato di avanzamento di quanto programmato e già approvato l'anno precedente - prevedere l'applicazione della procedura di "verifica di assoggettabilità" di cui all'articolo 12 del Codice dell'ambiente, da concludersi entro 90 giorni (termine, se possibile, perentorio). In tal modo, il MATTM potrebbe verificare solo eventuali effetti significativi sull'ambiente eventualmente non considerati nell'esame dell'anno precedente.

La semplificazione, da applicare a partire dal Piano 2012, farebbe guadagnare circa sei mesi all'anno sui tempi di avvio delle attività e delle specifiche procedure autorizzative relative ai singoli progetti.

(Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari)

- 1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione interessata, il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.**
- 2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.**
- 3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel modo più efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello sviluppo economico e alle Autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860 e dell'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla disattivazione. Il Ministero dello sviluppo economico convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.**
- 4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nonché le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della Regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma,**

fatta salva l'esecuzione della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

La sistemazione sicura ed efficiente dei rifiuti nucleari richiede un'efficace attività di decommissioning delle strutture esistenti e la contestuale realizzazione del deposito nazionale, all'interno del Parco Tecnologico, come previsto dalle norme recenti.

Si tratta di attivare investimenti pubblici notevoli, con l'attuazione di procedure di gara che coinvolgono molte imprese qualificate e il relativo indotto, i cui vantaggi si aggiungono ai benefici energetico-ambientali sopra ricordati. La copertura non è onerosa per il bilancio statale, dal momento che gli investimenti sono finanziati con una componente della tariffa elettrica.

La SOGIN, società pubblica incaricata di tali attività, ha stimato il valore delle sole attività di smantellamento per il periodo 2011-2021 in 1,5 miliardi circa di opere, con una media di circa 120 milioni l'anno. Il deposito nazionale e il Parco valgono circa altri 2 miliardi, con l'attivazione peraltro di occupazione qualificata stabile (e non solo di cantiere).

Servono la valutazione rapida e l'autorizzazione dei progetti di decommissioning, oltre che la contestuale realizzazione del Deposito nazionale secondo le specifiche procedure di legge. Oggi vi sono progetti di decommissioning datati 2001 e non ancora approvati, con costi che gravano su tutti e con rallentamento delle attività realizzative.

La norma proposta prevede:

- al comma 1 e al comma 2, una specifica procedura per accelerare la valutazione e la possibile autorizzazione dei progetti di disattivazione presentati da almeno dodici mesi; si tratta di cinque progetti, per tre dei quali è già disponibile la Valutazione d'impatto ambientale (Trino, Garigliano e Latina);
- al comma 3, un'analoga semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni ad eseguire specifici interventi che si dovessero rendere urgenti, in attesa dell'autorizzazione del complessivo progetto di disattivazione, per motivi di sicurezza ovvero per dare più efficienza al processo e ridurre i costi di gestione;
- al comma 4, la previsione del valore di "autorizzazione unica" per gli atti relativi all'esecuzione dei progetti e delle opere di disattivazione, ferme restando le specifiche procedure previste per la localizzazione e la realizzazione del Deposito Nazionale. A tal fine, si prevede l'integrazione nel procedimento istruttorio dei pareri degli enti locali e della Regione, oltre che della Valutazione d'impatto ambientale, ove prevista.

CAPO V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 31

(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)

1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

“3-bis. (Modifica dei criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali)

1. L'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale cui le Regioni si conformano ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettere e) ed s) della Costituzione entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.”;

b) all'art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'art. 4, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, dopo le parole “libera prestazione dei servizi,” e prima delle parole “verificano la realizzabilità” inserire le parole: “dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale,”

2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La delibera di cui al comma precedente è adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici”.

3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.”.

4. Al comma 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: “somma complessiva di 900.000 euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “somma complessiva di 200.000 euro annui”;
- b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: “In deroga, la gestione «in house» è consentita per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2012 nel caso di azienda risultante dalla fusione, entro la medesima data, di preesistenti gestioni dirette tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambiti o di bacini territoriali ottimali ai sensi dell’articolo 3-bis.”.

5. Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:

“13-bis. L’applicazione delle procedure previste dal presente articolo da parte di Comuni, Province e Regioni costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”.

“13-ter. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio.”.

6. Dopo il comma 14 è inserito il seguente:

“14-bis. Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112 e fatti salvi gli impegni assunti in convenzioni, contratti di servizio o di programma già sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento all’attuazione dei piani d’ambito, le società di cui al comma precedente, con la sola eccezione di quelle consentite ai fini dell’aggregazione ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, possono contrarre mutui per la realizzazione di investimenti nel limite in cui l’importo degli interessi di ciascuna rata annuale d’ammortamento, gravante sul bilancio dell’azienda, sommato all’ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, non superi il 25 per cento delle entrate effettive dell’azienda accertate in base al bilancio dell’esercizio precedente.”.

7. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) in fine le parole “alla data del 31 marzo 2012” sono sostituite con le seguenti “alla data del 31 dicembre 2012”;
- b) alla lettera b) in fine le parole “alla data del 30 giugno 2012” sono sostituite con le seguenti “alla data del 31 marzo 2013”.

8. Al comma 34 le parole “ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27” sono sostituite con le seguenti: “ad eccezione di quanto previsto dai commi da 13-bis a 27”.

9. Il comma 35 è sostituito dal seguente: “Le procedure di affidamento avviate e non concluse all’entrata in vigore del presente decreto si adeguano alla disciplina stabilita dal presente articolo”.

c) Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

“4-bis. (Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dopo le parole “ente locale” sono inserite le seguenti: “per la gestione di servizi diversi dai servizi di interesse economico generale”;
- b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 giugno 2012. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali; nonché tutte le norme che costituiscono, comunque, principi di coordinamento della finanza pubblica. Gli enti locali vigilano sull’osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.”;
- c) al comma 8 dopo le parole “seguenti atti” sono inserite le seguenti: “da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale per la successiva trasmissione alla Corte dei Conti”.”.

1. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazioni necessaria per definire i bandi.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di giorni sessanta dall'apposita richiesta e la comunicazioni di informazioni false integrano illecito che il prefetto, su richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione prevede l'obbligo dei concessionari e affidatari di servizi pubblici locali di fornire, a seguito di specifica richiesta, agli enti locali, che devono bandire una gara per l'affidamento del servizio già esercitato dai concessionari e affidatari stessi, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione utile per la definizione dei bandi di gara.

Qualora i concessionari e gli affidatari diano le suddette informazioni oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta o diano informazioni false, il prefetto, su richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione stabilita da minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

CAPO ...
SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI

Art. 33

(Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o conto di pagamento di base)

1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 dopo le parole "delle finanze," inserire la seguente: "sentita";
- b) al comma 3, le parole: "l'Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazione dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "fissa con decreto";
- c) al comma 3, dopo le parole: "conto di pagamento di base" inserire le seguenti: "e stabilisce l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca di versa da quella del titolare della carta";
- d) al comma 3, le parole da "In caso di mancata" a "titolare della carta" sono soppresse.
- e) al comma 5, le parole "La convenzione" sono sostituite dalle seguenti "Il decreto, di cui al comma 3,";
- f) il comma 7 è soppresso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione applica a regime la norma prevista dall'art. 12, comma 3, del DL. 201/2011, esclusivamente nell'ipotesi di mancata stipula della convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, per la definizione delle caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base nonché dell'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.

Trattasi di norma che semplifica il procedimento disciplinato dall'art. 12, co. 3, del DL 201/2011, che appare di problematica realizzazione. Vengono, nel contempo, anticipati i tempi di attuazione della disposizione di base, a vantaggio dei correntisti.

Art. 34

(Assicurazioni connesse all'erogazioni di mutui immobiliari)

- 1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.**

2. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

....

Art. 35

(Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica)

1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del Dlgs. 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.
2. L'Isvap definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute.
3. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo proposto sopprime il secondo periodo dell'art. 149 del codice delle assicurazioni private, eliminando la procedura del risarcimento diretto del danno subito dal conducente non responsabile.

La disposizione mira a ridurre il premio assicurativo per la responsabilità civile obbligatoria, con vantaggi per l'utenza.

L'articolo modifica, altresì, talune disposizioni del codice delle assicurazioni private, introducendo il criterio dell'efficienza produttiva e del controllo dei costi nel sistema di risarcimento diretto. L'ultimo comma riduce del 30% l'ammontare del risarcimento per equivalente, qualora questo sia accompagnato da idonea garanzia in relazione alle riparazioni fatte di validità non inferiore a due anni.

Anche tale disposizione, come la precedente, mira a ridurre il premio assicurativo per la responsabilità civile obbligatoria, riduzione conseguente ad un evidente risparmio per le imprese assicuratrici.

Art. 36

(Repressione delle frodi)

1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.

2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione introduce l'obbligo, a carico delle imprese assicuratrici autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile, a trasmettere a cadenza annuale una relazione all'ISVAP, recante informazioni dettagliate sul numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, oltre ad altre informazioni che pongano l'organo di controllo in grado di valutare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri nell'ottica di contrasto alla frode. E' inoltre previsto l'obbligo di indicare e rendere pubblici negli atti di bilancio i risparmi di spesa conseguenti all'attività di controllo e repressione delle frodi, autonomamente svolta dalle imprese assicurative.

La norma persegue la finalità di reprimere le frodi nel settore assicurativo, la cui entità si rivela come causa primaria della lievitazione dei costi nel settore medesimo.

Art. 37

(Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni)

1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.

2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate 1 e seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»; b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1- bis, nonché ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «può prevedere » sono sostituite dalla seguente: «prevede »; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135».

3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni é ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel

caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall'articolo 4 del provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione e' trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e' anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui e' prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.

Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»;

- d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Mediante modifiche agli articoli 132, 134 e 148 del codice delle assicurazioni private, il complesso delle disposizioni recate dall'articolo tende a rendere più rigido il sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, nella prospettiva, altresì, di potenziare il sistema dei controlli antifrode e di ridurre, in generale, l'entità della spesa nel relativo settore.

Di particolare rilievo la disposizione di cui al comma 1, che prevede l'installazione, con il consenso dell'assicurato, di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo (c.d. "scatola nera" o equivalenti), la cui attivazione consente il monitoraggio del veicolo.

Art. 38

(Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti)

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola: «micro-invalidità» e' sostituita dalla seguente: «invalidità»;

2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;

c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla seguente: «invalidità».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo interviene sulla materia delle false certificazioni relative agli stati di invalidità conseguenti ad incidenti stradali da cui derivi l'obbligo del risarcimento del danno a carico delle società assicuratrici, disponendo che agli esercenti una professione sanitaria, che accertino falsamente un'invalidità, si applicano, oltre che le pene previste al comma 1 dell'art. 55-quinquies, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, anche le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le disposizioni sono estese ai periti assicurativi, in presenza delle medesime fattispecie.

Il comma 2 aggrava la pena a chi commette reati di falso finalizzati a conseguire vantaggi derivanti da contratti di assicurazione, ovvero a chi, allo stesso scopo, cagiona danni o aggrava le conseguenze di lesioni personali prodotte da infortuni, ovvero denuncia un sinistro non accaduto.

Art. 39
(Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)

1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma è finalizzata ad assicurare la concorrenza fra le imprese assicuratrici, da un lato impedendo la distribuzione dei prodotti o servizi ai clienti finali, dall'altro imponendo ai distributori l'obbligo di offrire prodotti e servizi assicurativi di più compagnie (c.d. plurimandato).

Art. 40

(Autorità di regolazione dei trasporti)

1. All'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell’art. 21, comma 19, a decorrere dal 30 giugno 2012 all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, di cui all’art. 2, comma 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, che assume la denominazione di Autorità per le reti, sono attribuite le funzioni previste dal presente articolo, ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa.

2. L’Autorità per le reti è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie, alle infrastrutture e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;

2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico, delle modalità di finanziamento dei relativi oneri, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, anche alla luce delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;

3) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;

4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;

5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l’Autorità verifica che nei relativi bandi di gara la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisce un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all’impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall’aggiudicazione definitiva, per

l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;

6) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività *X* a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a promuovere, per ognuna delle concessioni in essere, il passaggio ad analogo metodologia di *price cap* al termine del primo quinquennio di efficacia dell'ultimo atto convenzionale, garantendo la sostenibilità del Piano economico finanziario e l'equilibrio economico del gestore; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;

7) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, definire le tariffe di pedaggio e i criteri di assegnazione delle tratte; vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 41;

8) con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere *una tantum* a favore di coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;

b) consentire a un medesimo soggetto di avere la titolarità di più licenze, con la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;

c) prevedere la possibilità di rilasciare licenze *part-time* e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);

e) consentire una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

f) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori";

b) al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole “individuata ai sensi del medesimo comma”;

c) al comma 5, sono soppresse le parole “individuata ai sensi del comma 2”;

d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole “individuata dal comma 2”;

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

“7) L’Autorità può avvalersi di un contingente aggiuntivo di personale, complessivamente non superiore alle ottanta unità comandate da altre pubbliche amministrazioni.”

2. All’articolo 36, comma 2, lettera e) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono aggiunte le seguenti parole: “secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo è finalizzato ad assicurare l'uniformità e la coerenza del sistema di liberalizzazione in tutto il settore del trasporto, affidandone la regolazione o all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas che assume la denominazione di Autorità per le reti.

Allo scopo, sono apportate modificazioni all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con cui è stato avviato l'iter di liberalizzazione del settore dei trasporti.

Il comma 1, nel sostituire i commi 1 e 2 del predetto articolo 37, individua l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas che assume la denominazione di Autorità per le reti, quale Autorità competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture.

Le funzioni previste dalla novella in capo all'Autorità - ossia garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti, definire criteri per la fissazione delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati, definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei trasporti in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei relativi capitolati - riproducono quelle già contemplate dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, ma con inclusione delle reti autostradali.

Con riguardo al settore autostradale, l'Autorità dovrà provvedere ad una rivisitazione dei sistemi tariffari dei pedaggi relativi alle concessioni già in essere, applicando il metodo, in uso anche nei settori dell'energia e del gas e delle telecomunicazioni, del *price cap* (definito dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, quale "*limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale*"), finalizzato a porre un vincolo alla crescita delle tariffe pari alla differenza fra tasso programmato di inflazione e aumento della produttività conseguibile dal concessionario, su base quinquennale. Nel medesimo settore, l'Autorità dovrà inoltre provvedere alla definizione sia degli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione, sia degli schemi degli stessi bandi di gara, nonché alla definizione degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali in un'ottica di potenziamento della concorrenza.

Per quanto concerne l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, l'Autorità svolgerà funzioni di definizione delle tariffe di pedaggio e criteri per la loro assegnazione, nonché vigilanza sulla loro corretta applicazione, provvedendo altresì a compiere indagini conoscitive e a relazionare a Parlamento e Governo in merito alla misura nella quale l'integrazione ovvero la separazione tra la gestione della rete e le imprese ferroviarie incida complessivamente sull'efficienza e sulla concorrenzialità del settore.

In materia di regolazione del settore del servizio taxi, le funzioni attribuite all'Autorità sono volte all'adeguamento, sulla base delle esigenze dei diversi contesti urbani e nel rispetto del diritto di mobilità degli utenti, dei livelli dell'offerta, delle tariffe e della qualità delle prestazioni. A tal fine, sono individuati specifici criteri che mirano ad una riorganizzazione del settore in termini di maggiore apertura, flessibilità e concorrenza: incremento del numero delle licenze accompagnato da compensazioni da corrispondere *una tantum* in favore di coloro che risultano già titolari di licenze utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta di nuove licenze oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto delle licenze

medesime; rilascio i più licenze ad un medesimo soggetto, che potrà farsi sostituire alla guida da chi abbia i requisiti prescritti; rilascio di licenze *part-time*; maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, fermo restando l'obbligo di assicurare un servizio minimo per ciascuna ora del giorno; esercizio del servizio anche al di fuori dell'area per la quale è stata rilasciata la licenza; sviluppo di nuovi servizi integrativi quale il taxi ad uso collettivo; maggiore libertà nella fissazione delle tariffe e relativa pubblicizzazione in forma corretta e trasparente.

Finalità delle disposizioni è modernizzare ed aprire alla concorrenza tutto il settore del trasporto, ivi compreso il trasporto regionale e urbano su gomma di linea e non, migliorando in tal modo i servizi offerti all'utenza e incrementando occupazione e valore complessivo dei settori interessati. In tale ottica, le competenze già attribuite all'Autorità incaricata della regolamentazione, da decreto c.d. "salva Italia" sono integrate anche con riferimento al settore autostradale, per ciò che concerne la regolazione economica delle attività che si svolgono sull'infrastruttura, e ai trasporti pubblici non di linea.

Art. 41
(Unbundling nel trasporto ferroviario)

1. L'Autorità delle reti nel settore del trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento, stabilendo criteri per la ripartizione dei costi tra le imprese ferroviarie. L'Autorità dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione Europea. In esito all'analisi, l'Autorità predispose una relazione al Governo e al Parlamento.
2. Sulla base della relazione di cui al comma precedente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, propone al Presidente del Consiglio l'adozione di un decreto nel quale sono disciplinate le modalità più opportune di separazione.

Art. 42

(Eliminazione dell'obbligo di applicare i contratti collettivi di settore nel trasporto ferroviario)

1. All'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “ed i contratti collettivi nazionali di settore” sono soppresse.
- b) la lettera *b-bis*) è soppressa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma dispone la modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante l'attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria. In particolare, viene eliminato l'obbligo, per le imprese ferroviarie e per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano servizi di trasporto sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, di osservare i contratti collettivi nazionali di settore, anche con riferimento alle prescrizioni in materia di condizioni di lavoro del personale. Resta ferma invece la prescritta osservanza della legislazione nazionale e regionale.

Il citato articolo 36 era stato modificato dall'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che aveva inserito l'obbligo di osservanza dei “*contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria*” e la prescrizione in materia di “*condizioni di lavoro del personale*”.

CAPO VII
SERVIZI POSTALI E ALTRE LIBERALIZZAZIONI

Art. 42
(Liberalizzazione delle pertinenze delle strade)

1. **All'articolo 24** del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e **successive modificazioni**, al comma 5-*bis*, dopo le parole “sono previste” inserire le parole “, secondo le modalità fissate dall’Autorità per le reti,”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 24 del Nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, detta disposizioni in materia di pertinenze stradali, definite come le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade, determinate dall'ente proprietario in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.

Il comma *5-bis* del predetto articolo, aggiunto dall'articolo 5 della legge 29 luglio 2010, n. 120, dispone che, per esigenze di sicurezza della circolazione stradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A), ossia le autostrade, devono essere previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, dal concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti - di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - e d'intesa con le regioni per i profili di competenza delle stesse.

La norma in esame abroga il sopra richiamato comma *5-bis*, eliminando il vincolo della preventiva determinazione delle pertinenze e, di fatto, consentendo l'individuazione delle pertinenze medesime anche in una fase non coincidente con quella progettuale. Detta norma rappresenta quindi una misura di semplificazione ai fini del potenziamento dei servizi connessi alla rete autostradale ed è altresì diretta a rimuovere potenziali ostacoli alle possibilità competitive dei concessionari.

Art. 43

(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Al fine di incentivare l'efficienza e stimolare le dinamiche competitive del mercato della vendita al dettaglio della stampa al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lett. d) le parole “con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700” sono abrogate;

b) alla lett. e) le parole “con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120” sono abrogate.

c) L'art. 5, comma 1, lett. b) è sostituito dal seguente: “le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, possono variare solo in funzione dei risultati conseguiti dall'esercizio e dei volumi di giornali acquistati nel punto vendita.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma sopprime il limite minimo di superficie richiesto dalla disposizione di cui all'art. 2, co. 3, del D.Lgs. 170/2001, per la vendita della stampa quotidiana e periodica, agli esercizi commerciali e alle librerie. E' prevista, inoltre, la possibilità che le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni possano variare, in funzione dei risultati conseguiti dall'esercizio e dei volumi di giornali acquistati nel punto vendita.

La disposizione, rimuovendo taluni vincoli alla distribuzione di giornali quotidiani e periodici, amplia l'offerta dei punti vendita così favorendo un più ampio volume di vendite. Vengono altresì potenziate le condizioni di concorrenza tra i venditori.

(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio e per mantenere un elevato livello
di tutela dell'ambiente e dei consumatori)

al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 221,

1) nel comma 3, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: "*a*) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato";

2) nel comma 5,

2.2) al sesto periodo, le parole "sulla base dei", sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti i";

2.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20, escluso il comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le attività di cui al comma 3, lettere *a*) e *c*), conformi alle condizioni, alle norme tecniche e alle prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, possono essere intraprese decorsi trenta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma";

4) al comma 9,

4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: "comma 3, lettera *h*)", sono inserite le seguenti: "in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che non può essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto agli obiettivi di cui all'art.220";

4.3) alla fine del comma, dopo le parole "dall'articolo 261", è inserita la seguente: "comma 2";

b) all'articolo 261, il comma 1, è soppresso;

c) all'articolo 265, il comma 5, è soppresso».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza, nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e per garantire che i servizi siano prestati al miglior prezzo possibile (vedasi anche quanto raccomandato dall'AGCM con AS500 del 24/02/09 in Boll. 7/09 e con IC 26 del 3/7/2008 in Boll. 26/08), al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate modifiche al fine di:

1. consentire ai produttori di organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio, eliminando il relativo divieto. La limitazione della gestione autonoma ai "propri", inoltre, è palesemente contraria ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione ambientale, oltretutto è gravemente discriminatoria rispetto al sistema collettivo CONAI / COREPLA che può raccogliere tutti i rifiuti di imballaggio (anche quelli del sistema autonomo). La dimensione "Nazionale" non è richiesta per l'ipotesi di cui alla lettera c) e non si comprende né la discriminazione (tra le due ipotesi alternative) né la prescrizione in sé (i rifiuti si riprendono là dove si trovano), l'unico parametro legittimo è il rispetto degli obiettivi percentuali.
2. Porre un termine certo all'istruttoria per l'accertamento del funzionamento del sistema, tramite il meccanismo di silenzio assenso, analogamente a quanto avviene per la gestione di rifiuti in regime "semplificato" ex art. 214 D.lgs. 152/06, tenuto conto che il produttore, per progettare la gestione autonoma, deve effettuare ingenti investimenti.
3. Rendere equo e proporzionato il versamento del Contributo Conai, nel caso in cui la gestione autonoma non dovesse raggiungere pienamente gli obiettivi.
4. Armonizzare le sanzioni amministrative previste nei casi di non adesione dei produttori ai consorzi e di mancato versamento dei relativi importi, con la soppressione del comma 1° dell'art. 261 tenuto conto di quanto disposto dal comma 9° dell'art. 221.
5. Soppressione del comma 5 dell'art. 265 (disposizioni transitorie), perché la disposizione non ha più giustificazione (cfr. relazione schema D.lgs. 152/06 originario) ed è in contrasto con il parere dell'AGCM reso in data 16 marzo 2009